

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1676-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE BELLISARIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1961

Comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 1961

Istituzione di una Università statale in Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — Come molti di voi ricorderanno, per iniziativa di un numeroso gruppo di senatori appartenenti ai diversi settori politici, l'articolo 42 del Piano di sviluppo della scuola, in sede di approvazione al Senato, venne emendato con una aggiunta che stabilì di riservare il terzo del numero delle nuove cattedre universitarie, da istituirsi in forza dei finanziamenti resi disponibili dalla medesima legge, alle Regioni prive di Università.

L'emendamento all'articolo 42, approvato alla quasi unanimità dal Senato, affermò, quindi, implicitamente l'impegno del Governo a istituire nuove Università nelle Regioni che ne sono prive.

La presentazione del disegno di legge, sul quale ho l'onore di riferire, indica, dunque, la chiara volontà del Governo di mantener fede a quell'impegno dandone una prima concreta attuazione con la istituzione di una Università statale nella Regione calabrese. Sicchè le ragioni fondamentali che giustificano il presente disegno di legge devono, a mio avviso, ricollegarsi a quelle che furono ampiamente esposte e vagliate in occasione della discussione al Senato del Piano della scuola e che provocarono allora una convergenza serena e convinta di quasi tutti i rappresentanti dei diversi Gruppi politici. Esse, infatti, si dimostrano di sostanziale validità.

Ebbene, non soltanto per il dovere che sorge dal mio compito di riferire obiettivamente in merito al presente disegno di legge, ma anche per l'esperienza che mi proviene dal fatto di appartenere ad una Regione che, essendo anch'essa priva di Università, vive intensamente il problema, mi sembra di dover affermare che oggi tale validità debba essere pienamente ribadita.

Inizialmente — è vero — la questione della istituzione di nuove Università può suscitare in chi la esamina alcune riserve particolarmente derivanti dalla preoccupazione che le nuove istituzioni possano sorgere senza quei requisiti di serietà che devono garantire la piena efficienza di una scuola di alta cultura. E indubbiamente queste riserve possono e devono essere considerate valide non

solo in linea di principio, giacchè effettivamente in questi ultimi tempi abbiamo assistito al moltiplicarsi di iniziative di carattere locale che — dobbiamo riconoscerlo — non sempre hanno offerto le garanzie necessarie perchè le Università di nuova istituzione potessero assolvere, nell'ambito del mondo culturale e accademico italiano, alla funzione altissima che all'Università compete.

Ritengo, tuttavia, che, nel caso specifico del presente disegno di legge e senza dimenticare tutto il complesso delle argomentazioni, proposte dalle diverse parti, come è stato ricordato, nel corso della discussione del Piano della scuola, le più valide preclusioni siano destinate a cadere, giacchè oggi ci accingiamo a legiferare per la istituzione di una Università che, per essere statale, dovrà sorgere col conforto di tutte le garanzie che vengono dalla legge vigente in materia, e sarà inoltre fornita di tutti i necessari mezzi di carattere materiale e finanziario che lo Stato, con la collaborazione degli Enti locali, si impegna a porre a sua disposizione.

Superata, dunque, questa obiezione pregiudiziale, credo di poter rappresentare con sufficiente esattezza il pensiero degli onorevoli colleghi, particolarmente di quelli della regione Calabria, affermando che la istituzione della nuova Università in Calabria, non solo non deriva dalla volontà di aderire a gretti sentimenti di rivendicazione campanilistica o, se si vuole, di secondare una specie di patriottismo regionalistico, ciò che significherebbe rimpicciolire meschinamente la questione oltre che travisarne i termini, ma, al contrario, obbedisce ad una necessità urgente che scaturisce dalla riconosciuta insufficienza delle Università italiane attualmente esistenti a dare al Paese un numero di laureati, specialmente nei settori tecnico-scientifici, che copra la sempre più rapida crescita del fabbisogno nazionale. I dati statistici, che ci vengono forniti da qualificati organi di studio e di documentazione, come ad esempio quelli forniti dalla SVIMEZ, dati che le rilevazioni più recenti ci spingono sempre più a considerare inesatti per difetto, prevedono per il 1975 il raddoppio del numero dei laureati tecnici, il che significa

che il problema di carattere generale richiede una soluzione la più urgente e la più rapida possibile.

Ritengo, dunque, che questo sia l'argomento principale da considerare quando ci si accinge a discutere un disegno di legge che prevede la istituzione di nuove Facoltà, argomento che si rivela di non discutibile validità quando si tratti della istituzione di facoltà tutte di carattere tecnico-scientifico, come sono quelle previste dal presente disegno di legge. Va, anzi, dato riconoscimento al Governo per aver operato in materia una scelta che risponde, oltre che alle esigenze della società calabrese, a quelle generali della società italiana, senza indulgere a richieste di altro genere, che certamente non saranno mancate e che — si noti — si sarebbero presentate molto più facili da soddisfare.

Ma c'è un altro genere di considerazioni, oggi sempre più attuali, che giustificano pienamente e anzi sollecitano la creazione di nuove Facoltà tecniche in Italia: il rapido sviluppo tecnico-economico della nostra società, i sempre più stretti rapporti che collegano tale sviluppo con quello degli altri Paesi europei ed extra europei rendono ormai indilazionabile la soluzione di un altro urgente problema, cioè quello di provvedere, nell'ambito degli studi universitari, alla istituzione e alla organizzazione di corsi che permettano il conseguimento di un titolo intermedio tra il diploma della scuola media superiore e la laurea. Le tabelle SVIMEZ prevedono, per il 1957, 2.095.000 tecnici a tale livello! D'altronde, se soltanto si volesse considerare lo sviluppo dell'istruzione professionale, si osserverebbe come già da ora alcune qualifiche di carattere anche solo esecutivo esigono una preparazione a livello universitario.

Lo sviluppo delle facoltà Universitarie a carattere tecnico-scientifico, quindi, riveste grandissimo interesse anche per la soluzione di questo pressante problema della preparazione dei tecnici intermedi.

Ma alle ragioni di carattere generale, che abbiamo brevemente esposto, bisogna aggiungere quelle non meno importanti che si desumono dalla situazione locale delle regioni

che sono ancora prive di Università, le quali, se si esclude l'Alto Adige, appartengono tutte alla zona meridionale della Penisola.

Tutti sappiamo che il Meridione d'Italia ha dato uomini di altissima cultura, uomini di genio nel campo del diritto, delle lettere, della filosofia, delle scienze; sappiamo però allo stesso modo che esso non è stato in grado, nel contesto di una situazione socio-economica estremamente depressa, per quel fenomeno di concausazione circolare che è tipico delle società sottosviluppate, di formare, ai diversi livelli, una classe dirigente nei settori della tecnica, dell'industria, della economia in genere, che agisca, a sua volta, come elemento propulsivo del processo di sviluppo della società meridionale. Basterebbe, ad esempio, riproporre alla nostra attenzione il problema della industrializzazione del Mezzogiorno per notare, convinti come tutti siamo della incidenza di esso su tutta la vita economica del Paese, la irrefutabile validità di tali considerazioni. Chi potrà, allora, negare l'apporto determinante che la creazione di centri di cultura e di preparazione professionale a livello universitario reca alla soluzione di così gravi e urgenti problemi?

Non ritengo, d'altra parte, sia necessario a questo punto soffermarci sulle conseguenze che da queste argomentazioni discendono nel campo sociale e culturale. Si tratta non soltanto di vincere i residui dell'analfabetismo, non soltanto di elevare la cultura di base al livello medio diffondendo nella massima misura la scuola secondaria inferiore; non soltanto di istituire scuole medie di grado superiore specialmente nel settore tecnico-professionale; ma si tratta anche di dare a tutti i giovani la possibilità effettiva di raggiungere i più alti gradi degli studi, specialmente nel campo della tecnica e delle scienze, permettendo in tal modo ad essi di dare il contributo delle loro energie per lo sviluppo della società meridionale e per il progresso effettivo di tutta la società nazionale, di cui lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno costituisce ineliminabile condizione.

Altri argomenti poi di carattere più pratico, ma non per questo di importanza meno considerevole, militano vigorosamente a fa-

vore dell'istituzione della Università in Calabria, come anche nelle altre Regioni economicamente depresse. Il grave disagio economico di molte famiglie, infatti, le pone, come è ovvio, nella impossibilità di affrontare l'onere finanziario, oggi certamente non indifferente, necessario per mantenere i loro figli agli studi universitari in località molto lontane da quelle di loro residenza. Si pensi, ad esempio, agli studenti che risiedono nelle provincie di Cosenza e di Catanzaro o, per passare ad altra regione, a quelli che risiedono nelle provincie abruzzesi. Rendere effettivo il diritto allo studio fino agli ultimi gradi universitari è certamente compito primario di uno Stato democratico, e nella nostra Repubblica ciò è affermato dal dettame esplicito della Costituzione. Ora è innegabile che la istituzione delle Università in Regioni economicamente depresse significhi approntare uno strumento di indubitabile efficacia per l'attuazione di tale dettame.

Onorevoli Senatori, il complesso delle considerazioni a favore della istituzione della Università statale in Calabria, che ho avuto l'onore di sottoporre nelle linee essenziali alla vostra attenzione, ha formato oggetto di ampia discussione da parte della 6ª Commissione, alla quale il presente disegno di legge era stato assegnato in sede deliberante, nelle sedute del 27 settembre 1961 e del 4 ottobre 1961. Nel corso di essa sono emersi molti altri problemi di non minore rilevanza, attinenti direttamente o indirettamente alla materia contenuta nel disegno di legge in oggetto. Per ragioni di brevità non ho fatto riferimento ad essi, convinto, come sono, che torneranno inevitabilmente a formare oggetto di discussione in Assemblée.

Tuttavia ritengo mio dovere informarvi che le questioni più approfonditamente e più vivacemente dibattute dalla Commissione si riferiscono prevalentemente al contenuto degli articoli 1 e 2. Di esse la prima riguarda il decentramento delle facoltà nelle tre città di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, e l'altra riguarda la data di inizio del primo anno dei rispettivi corsi di laurea. Anzi, nel corso della discussione dell'articolo 1, il dibattito accesosi su tali due questioni rivelò posizioni discordanti che provocarono la rottura della unanimità iniziale della Commissione al punto da spingere gli onorevoli colleghi del Gruppo comunista a chiedere, a norma di Regolamento, che il disegno di legge fosse rimesso all'esame e all'approvazione dell'Assemblea. In conseguenza, dopo l'approvazione all'unanimità in sede deliberante dell'emendamento al primo comma dell'articolo 1, che sostituisce alle parole « anno accademico » le altre « esercizio finanziario », le rimanenti parti dell'articolo 1 e tutti gli altri articoli sono stati discussi e approvati, a maggioranza, in sede referente.

Nella medesima sede sono stati approvati due emendamenti proposti dal senatore Donati: il primo, all'articolo 2, che sopprime l'indicazione della data di inizio del primo anno di corso e rimette perciò stesso alla responsabilità del Governo il compito di stabilire tale data, previo accertamento delle condizioni strumentali necessarie per un adeguato funzionamento dell'Università; il secondo, di carattere aggiuntivo, all'articolo 8, che dà facoltà al Governo di utilizzare gli stanziamenti non impegnati per l'esercizio finanziario 1961-62 negli esercizi successivi.

BELLISARIO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1961-62, è istituita l'Università per la Calabria con la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, limitatamente ai corsi di laurea in fisica, in matematica, ed al biennio propedeutico d'ingegneria, nella città di Catanzaro; la Facoltà di agraria con i corsi di laurea in scienze agrarie ed in scienze forestali nella città di Cosenza; la Facoltà di architettura nella città di Reggio Calabria.

Il Rettorato dell'Università ha sede a Catanzaro.

L'Università per la Calabria è da intendersi compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

Nell'anno accademico 1961-62 si svolgerà, nelle Facoltà dell'Università di nuova istituzione, il primo anno dei rispettivi corsi di laurea. I corsi successivi avranno progressivamente attuazione negli anni accademici seguenti.

Art. 3.

I ruoli organici del personale insegnante ed assistente assegnato alla Università per la Calabria, sono determinati dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.

I posti previsti dalle tabelle medesime sono portati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.

All'assegnazione del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario, si provvede con le attuali dotazioni organiche dei rispettivi ruoli e secondo le disposizioni legislative vigenti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, è istituita l'Università per la Calabria con la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, limitatamente ai corsi di laurea in fisica, in matematica, ed al biennio propedeutico d'ingegneria, nella città di Catanzaro; la Facoltà di agraria con i corsi di laurea in scienze agrarie ed in scienze forestali nella città di Cosenza; la Facoltà di architettura nella città di Reggio Calabria.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Nel primo anno accademico si svolgerà, nelle Facoltà dell'Università di nuova istituzione, soltanto il primo anno dei rispettivi corsi di laurea. I corsi successivi avranno progressivamente attuazione negli anni accademici seguenti.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

Per costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici del Rettorato e delle Facoltà, ivi compresi gli stabilimenti annessi, quali collegi, case dello studente, nonchè per l'arredamento e le attrezzature scientifiche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla predetta Università mutui fino all'ammontare di lire 3 miliardi e 400 milioni estinguibili in non oltre trentacinque anni al saggio vigente al momento della concessione.

La somministrazione dei mutui sarà effettuata in relazione al fabbisogno su domanda dell'Università, corredata dall'autorizzazione a pagamento rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di stati di avanzamento di lavori, vistati dal Genio civile, o di piani di acquisto.

Gli interessi maturati sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione dei mutui.

Sull'ammontare dei mutui lo Stato corrisponderà un contributo annuo costante per trentacinque anni nella misura del 5 per cento da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario in cui avrà inizio l'ammortamento; tale contributo sarà devoluto direttamente alla Cassa depositi e prestiti.

La quota delle annualità di ammortamento non coperta dal contributo statale sarà assunta e garantita da un Consorzio costituito dalle tre provincie della Calabria e dai tre Comuni sedi di Facoltà; il relativo onere farà carico per una metà alle tre provincie e per l'altra metà ai tre Comuni interessati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato, sui mutui previsti dal presente articolo.

Le tre provincie della Calabria ed i tre Comuni sedi di Facoltà sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dall'articolo 5

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni.

I provvedimenti di concessione dei mutui sono esenti dalla tassa di concessione governativa di cui al n. 199 della tabella allegata A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Per le opere edilizie più urgenti, nonché per le più immediate necessità dell'arredamento e delle attrezzature scientifiche, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

Art. 5.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di Facoltà sono esercitate per le Facoltà della nuova Università istituita con la presente legge da appositi Comitati tecnici, ciascuno composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte delle nuove Facoltà saranno aggregati ai rispettivi Comitati tecnici, i quali cesseranno dalle loro funzioni allorchè alle Facoltà, cui essi furono preposti, risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le vigenti norme i presidi delle varie Facoltà, i presidenti dei Comitati tecnici ne eserciteranno le funzioni.

La nomina dei presidenti dei Comitati tecnici è disposta dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge il Rettore dell'Università per la Calabria sarà eletto, a maggioranza di voti, dai componenti i Comitati tecnici di ciascuna Facoltà in adunanza collegiale e sarà nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Rettore, nominato ai sensi del precedente comma, ed i presidenti dei Comitati tecnici costituiranno il Senato accademico della Università.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università per la Calabria è costituito secondo le norme legislative vigenti in materia.

Del Consiglio di amministrazione medesimo, oltre i rappresentanti della Provincia, della Camera dell'agricoltura, industria e commercio e del Comune in cui ha sede il Rettorato, fanno parte i rappresentanti delle Province, delle Camere dell'agricoltura, industria e commercio e dei Comuni in cui hanno sede le altre Facoltà.

Art. 8.

Alla spesa di lire 600 milioni per le più urgenti opere edilizie e per le più immediate necessità dell'arredamento e delle attrezzature scientifiche, si provvede con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61.

Alla spesa di lire 224.200.000 per i nuovi posti di professore di ruolo e assistente ordinario si provvederà, nell'esercizio finanziario 1961-62, mediante utilizzazione di quota parte delle somme destinate all'istruzione superiore sui fondi accantonati relativamente all'esercizio medesimo, per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

Alla spesa per il contributo di funzionamento si provvederà con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Identico.

Gli stanziamenti non impegnati per l'esercizio finanziario 1961-62 possono essere utilizzati anche negli esercizi successivi.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA A

RUOLI ORGANICI
DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

	Posti di ruolo
Facoltà di scienze	N. 12
Facoltà di architettura	» 8
Facoltà di agraria	» 18
Totale	N. 38

TABELLA B

RUOLI ORGANICI
DEL PERSONALE ASSISTENTE

	Posti di ruolo
Facoltà di scienze	N. 24
Facoltà di architettura	» 12
Facoltà di agraria	» 18
Totale	N. 54

La ripartizione dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Facoltà tra le cattedre e gli istituti scientifici che le costituiscono è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA A

Identica.

TABELLA B

Identica.